

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
(D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

Premessa

La Scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, condivide con le Famiglie il compito di far acquisire agli alunni non solo le competenze, ma anche i valori che sono necessari per formare cittadini che abbiano senso d'identità, appartenenza e responsabilità. Il presente regolamento di disciplina concorre, assieme agli altri documenti programmatici, a definire il percorso educativo che questa Scuola segue con gli studenti per la loro crescita umana e civile. Obiettivo del regolamento, prima ancora che la previsione di sanzioni ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra Famiglie, studenti ed operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative ed assumono impegni e responsabilità comuni. Il regolamento, che ha necessariamente un carattere sanzionatorio, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Titolo I: principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, ed ai sensi della nota MIUR Prot n. 3602/P0 del 31 luglio 2008; direttiva n. 104 del 30/11/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione (Direttiva Fioroni).
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.

Art. 2 - Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione al senso di responsabilità; tutela il diritto allo studio di tutti gli studenti. Per conseguire tali fini educativi, la Scuola chiede agli studenti il mantenimento di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e si adopera per il loro ripristino in caso di violazione, anche attraverso le sanzioni disciplinari.

Art. 3 - Pubblicità

1. Il regolamento disciplinare è indispensabile per un buon funzionamento dell'Istituto e deve contenere norme e sanzioni. Tutti gli utenti della scuola - dirigente, docenti, personale ATA, studenti, genitori - devono conoscerlo. Una copia verrà affissa in ogni classe, una all'Albo della Scuola, sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto e stampato sul libretto di comunicazione scuola-famiglia.
2. Ogni coordinatore lo presenterà alla classe in modo che ciascun alunno sia a conoscenza delle norme e delle sanzioni conseguenti al non rispetto delle regole stesse.

Art.4 – Doveri dello studente

Il presente regolamento individua i doveri dello studente con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

- 1) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 2) Gli alunni non usciranno dall'aula senza permesso e senza una valida ragione; custodiranno con attenzione i propri oggetti, non arrecheranno danni a quelli altrui, non danneggeranno arredi e attrezzature della scuola, non deturperanno le pareti, non arrecheranno danni al giardino/cortile (se esistente) e si muoveranno all'interno della scuola con attenzione, rispettando i principi fondamentali della sicurezza propria e altrui (V. Carta dei Servizi – paragrafo sicurezza - e informazioni affisse in bacheca).
- 3) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni del mattino e del pomeriggio, a favorirne lo svolgimento, a portare il materiale e l'occorrente per la giornata e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.
- 4) I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori entro il giorno successivo, tramite il libretto o il diario.
- 5) Gli alunni devono portare quotidianamente il diario/libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
- 6) Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto o il diario e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.
- 7) Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto o diario e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).
- 8) Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il CdC informerà per iscritto la famiglia.
- 9) In ogni momento della vita scolastica: al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita da scuola, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
- 10) Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
- 11) Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...); gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
- 12) I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
- 13) Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

- 14) Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.
- 15) Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Motoria dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la partecipazione ai giochi della gioventù dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
- 16) Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti e di danni arrecati.
- 17) È fatto divieto assoluto dell'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e la permanenza a scuola in generale.
- 18) Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida. Gli allievi sono altresì responsabili in relazione a danni a suppellettili, a cose o a persone, nel corso delle gite scolastiche o delle visite guidate.
- 19) Gli alunni che utilizzano la bicicletta e che prima dell'ingresso a scuola accedono al giardino o al cortile interno per posteggiarla, devono mantenere un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.
- 20) È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

Art. 5 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. Compito preminente della Scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente incolpato ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
4. Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
5. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Allo studente può essere offerta l'opportunità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Titolo II: Le sanzioni disciplinari

Art. 6 - Classificazione delle sanzioni

1. Fermo restando che il richiamo verbale deve essere inteso esclusivamente come una sollecitazione che il docente rivolge allo studente ed ha funzione sia di stimolo che di ammonimento e non costituisce sanzione disciplinare, le sanzioni disciplinari sono così suddivise:
 - a) **Sanzioni comminabili dal singolo docente**
 - Consegna da svolgere in classe.
 - Consegna da svolgere a casa.
 - Invito alla riflessione individuale o guidata sotto sorveglianza del docente.
 - Ammonizione scritta sul diario dello studente.
 - Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.

b) Sanzioni comminabili dal Dirigente scolastico o suo preposto (Vicario o Coordinatore di Classe)

- Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario ed eventuale contatto telefonico con la famiglia.

c) Sanzioni comminabili dagli Organi Collegiali

- Per allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg è competente il Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti ivi compresi i genitori, salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.
- Per allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, è competente il Consiglio di Istituto.

d) Provvedimenti urgenti del Capo d'Istituto

Quando l'infrazione disciplinare costituisce ipotesi di reato denunciabile all'Autorità giudiziaria o quando vi è pericolo per la sicurezza di persone, il dirigente scolastico può adottare, con decorrenza immediata, il provvedimento cautelare di allontanamento dalla scuola fino a tre giorni.

Entro tale termine convoca il consiglio di classe per la delibera di competenza.

Art. 7 - Conversione delle sanzioni

L'organo che decide la sanzione, prima di deliberare l'allontanamento dalla scuola, può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con attività quali: frequenza di specifiche attività di volontariato o di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale al di fuori della scuola, in rete con agenzie educative del territorio, operazione di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici, collaborazione con il personale ausiliario, riordino della biblioteca.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le misure sopra richiamate, si configurano non solo come sanzioni autonome diverse all'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Art. 8 – Corrispondenza Mancanze – Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) si individuano i principali comportamenti che configurano mancanze disciplinari.
2. Tale elenco che segue non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili pertanto è da considerarsi come puramente indicativo.

Doveri	Mancanze	Sanzioni	Organo Competente
Frequenza regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Assenze ripetute non motivate * • Assenze ingiustificate • Frequenti ritardi * 	A – B *In caso di reiterazione si inviteranno i genitori ad accompagnare l'alunno/a a scuola	Docente/Dirigente
Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata firma e/o consegna comunicazioni, verifiche, note, ecc. • Ritardi ripetuti nella giustificazione delle assenze • Falsificazioni di firma dei genitori, dei voti, ecc. 	A – B C (in caso di reiterazione)	Docente/Dirigente Organo collegiale
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	<ul style="list-style-type: none"> • Disturbo della lezione/attività • Rifiuto a svolgere il compito assegnato • Dimenticanze ripetute del materiale scolastico 	A – B	Docente/Dirigente
Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Incuria degli ambienti scolastici • Scritte, incisioni di banchi, porte, muri, ecc. • Danneggiamento involontario delle strutture • Lasciare in disordine l'aula e il proprio banco 	A – B	Docente/Dirigente
Comportamento educato e rispettoso nei confronti di sé e degli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di discriminazione etnica, religiosa e sociale • Linguaggio e/o gesti offensivi • Atti, parole o atteggiamenti che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti (bullismo) • Mancato rispetto/appropriazione indebita delle proprietà altrui • Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico • Utilizzo di cellulare o altro dispositivo elettronico (videotelefonino, smart-phone, ecc.) 	A – B – C Vedi art. 9	Docente Dirigente Organo collegiale

Rispetto norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione a scuola di armi proprie, improprie o sostanze pericolose o illecite • Introduzione a scuola di sigarette, alcolici, droghe • Infrazioni al divieto di fumare • Apertura volontaria di uscite di sicurezza • Comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità di terzi (lancio di bottigliette d'acqua, astucci, ecc.) 	A-B-C D	Docente Dirigente Organo collegiale Dirigente
Utilizzo corretto e responsabile di attrezzature, strumentazioni e sussidi didattici della scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento volontario di strutture, vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi, suppellettili nelle aule e nelle palestre • Appropriazione indebita di materiali o beni della scuola 	A-B-C È previsto eventuale risarcimento danno	Docente Dirigente Organo collegiale

Art. 9 – Uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici

1. L'uso dei cellulari e/o dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche e negli ambienti scolastici è vietato.
2. Docenti, personale amministrativo ed ausiliario hanno il dovere deontologico e professionale di vigilare sul rispetto di tale norma in tutti gli spazi scolastici e di segnalare tempestivamente eventuali infrazioni.
3. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza o di segreteria amministrativa.
4. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibile anche per legge.
5. Si raccomanda alle famiglie di aprire un dialogo con i propri figli e convincerli a lasciare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici a casa.
6. Se l'alunno viene scoperto dal docente o dal personale con il cellulare o altri dispositivi elettronici accesi si procederà all'acquisizione temporanea dell'apparecchio che sarà custodito nei locali della Direzione, previa consegna della sim card allo studente, e sarà riconsegnato ai genitori, appositamente invitati telefonicamente, al termine delle lezioni.
7. All'alunno scoperto con il cellulare o altro dispositivo elettronico acceso per la prima volta, non verrà comminata la sospensione, ma la trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente.
8. Per l'alunno recidivo sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni.
9. All'alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare o altro dispositivo elettronico al docente sarà comminata una sanzione da uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle regole.

Titolo III: Procedimento disciplinare

Art. 10 – Procedimento in caso di allontanamento dalla Comunità Scolastica.

1. Il Dirigente Scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare su richiesta di singole persone o del Consiglio di Classe, dopo aver verificato l' idoneità della richiesta o della segnalazione.
2. Il Dirigente Scolastico, entro 10 giorni da quando è venuto a conoscenza dei fatti comunica alla Famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione dell'organo collegiale per l'avvio del procedimento disciplinare, indicando i fatti contestati.
3. Il coordinatore della classe, prima della riunione dell'organo collegiale invita lo studente, eventualmente assistito dai genitori, a discolarsi di fronte ad almeno un docente, ascoltando le sue giustificazioni e valutando eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli.
4. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di Classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi o con una sanzione o con il proscioglimento dell'allievo, a pena di prescrizione, entro 30 giorni dalla contestazione.
6. Gli organi collegiali stabiliscono la sanzione senza la presenza dello studente e dei suoi genitori
7. Le riunioni del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto, trattandosi di discussioni su argomenti che hanno risvolti personali e coinvolgono il diritto alla privacy delle persone, sono vincolate al segreto d'ufficio e operano a porte chiuse. Se i genitori e gli allievi non intendono sottoscrivere un tale impegno, sia il Consiglio di Classe che il Consiglio di Istituto operano con la sola presenza del personale appartenente alla pubblica amministrazione, che è tenuto al segreto d'ufficio; analogamente si procede per l'Organo di Garanzia.
8. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti.
9. Il Dirigente scolastico notifica alla Famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale, indicando la possibilità di presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione.

Titolo IV – Impugnazioni ed organo di garanzia

Art. 11 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, che decide nel termine di 10 giorni.
2. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.
4. In caso di accoglimento dell'impugnazione, vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

Art. 12 – L’Organo di Garanzia

1. L’Organo di Garanzia è composto da due docenti designati dal Collegio dei docenti, da due genitori eletti dal Consiglio d’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L’Organo di Garanzia resta in carica 3 anni e si rinnova in occasione delle elezioni del Consiglio d’Istituto.
3. Tutti i suoi componenti sono tenuti ad esprimere parere favorevole o contrario all’applicazione della sanzione prevista. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il termine stabilito, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. E’ possibile nominare membri supplenti in caso di incompatibilità (ad esempio qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione, o un genitore dell’alunno sanzionato).
5. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzato alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
8. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato (e ai suoi genitori).
9. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento

Art. 13 – Ricorsi al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

1. Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 14 – Efficacia

1. I destinatari delle norme contenute nel presente Regolamento sono gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n.241/1990.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA

Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 235 del 21 novembre 2007 chiede agli istituti secondari di 1° e 2° grado di dotarsi di un documento denominato **Patto Educativo di Corresponsabilità** che le famiglie degli studenti, con l'apposizione della propria firma, si impegnano a condividere e rispettare. Se riporta di seguito il testo della norma di legge:

“Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

*Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa **diritti e doveri** nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.*

Introduzione

Il Patto educativo è l'**occasione** dell'avvio di un processo di **conoscenza, responsabilità e condivisione dei valori educativi** che vede, con ruoli diversi, tutti coinvolti: studenti, famiglie e scuola.

Pertanto, esso è **un accordo che sottintende una forte e preziosa alleanza educativa tra scuola e famiglia.**

Solo tramite un'azione partecipata, nella condivisione dei principi, si possono perseguire gli obiettivi fondamentali di una crescita civile e culturale e la valorizzazione della persona e delle sue potenzialità.

Il patto educativo, nell'individuare i principali diritti e doveri delle parti, implica anche l'accettazione consapevole delle sanzioni che eventualmente gli organi preposti decideranno di comminare, nella consapevolezza che le stesse sono ispirate da finalità educative, di recupero ed integrazione dello studente.

La scuola si impegna a:

- offrire un contesto d'apprendimento sereno, aperto al dialogo, rispettoso dei diversi livelli di sviluppo e maturazione degli studenti e delle studentesse, all'interno del quale ciascuno possa sentirsi valorizzato ed accettato con le proprie peculiarità (etnia, sesso, credenze religiose e tradizioni culturali e familiari);
- individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi di ciascun alunno/a;
- favorire la partecipazione delle famiglie, tenendo conto delle loro diverse esigenze, se possibile, favorendo incontri su appuntamento;
- diffondere la cultura del rispetto per i beni, interni o esterni alla scuola;
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti e delle studentesse, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

In particolare i docenti:

- hanno diritto al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti della comunità scolastica;
- hanno diritto alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico secondo le indicazioni del C.C.N.L. e del Piano dell'Offerta Formativa.
- hanno il dovere di vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti e delle studentesse in tutte le attività e ambienti scolastici;
- hanno il dovere di rispettare gli studenti e le studentesse e rapportarsi con loro utilizzando un linguaggio e un comportamento consono che rappresenti per gli stessi un modello di riferimento;
- hanno il dovere di favorire l'instaurarsi di un clima di reciproca fiducia con/tra gli studenti e le studentesse e con le famiglie;
- hanno il dovere di fornire una valutazione motivata, nell'intento di attivare negli studenti e nelle studentesse processi di autovalutazione;
- hanno il dovere di far conoscere alle famiglie, in modo semplice e dettagliato, il proprio percorso di lavoro e fornire indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli.

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il diritto e il dovere, in tale importante compito, di collaborare con la scuola.

I genitori si impegnano a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
- condividere con i propri figli le finalità del Patto Educativo;
- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste;

- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo puntuale e plausibile le assenze;
- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che i figli seguano gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- collaborare con la scuola sul piano educativo, rispettando le valutazioni dei docenti, gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a carico dei figli, finalizzati alla loro maturazione;
- seguire ed organizzare le attività dei propri figli al fine di un miglior rendimento, continuità e regolarità nello svolgimento dei compiti loro assegnati.
- assicurarsi che i propri figli non facciano uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi a scuola.

I genitori hanno il diritto:

- ad essere informati sul "Piano dell'Offerta Formativa", sui regolamenti e su tutto quanto concerne le funzionalità della scuola;
- ad essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza dei figli;
- ad avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull'andamento socio-relazionale e didattico dei figli;
- ad essere informati di comportamenti scorretti e dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;
- a conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sui propri figli e a visionare le verifiche effettuate.

Gli/Le studenti/studentesse si impegnano a:

- rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola e i compagni;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- far leggere e firmare tempestivamente ai genitori, sul "**Libretto personale dell'alunno**", le comunicazioni della scuola;
- far leggere e firmare ai genitori le verifiche consegnate e riconsegnare al docente entro tre giorni;
- essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità;
- usare un linguaggio corretto e rispettoso;
- avere un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- portare il materiale scolastico occorrente;
- studiare e svolgere i compiti a casa con puntualità;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, rispettando i tempi stabiliti;
- rispettare gli spazi, gli arredi e i materiali della scuola;
- spegnere telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante la permanenza a scuola;
- non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri.

Gli studenti hanno il diritto:

- all'accoglienza;
- al rispetto;
- all'ascolto;
- alla valorizzazione personale;
- alla partecipazione;
- alla riservatezza;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva,
- alla formazione culturale.

Richiamo al tema della responsabilità educativa

Si ricorda che i genitori, destinatari naturali del presente patto, hanno il dovere fondamentale di educare i figli (art. 30 Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis c.c.), dovere che non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza altrui (art. 2048 c.c. e nota ministeriale del 31/07/2008). Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che, a prescindere dalla sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, i genitori in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti responsabili dei danni causati dai comportamenti dei figli ove sia dimostrato che non abbiano impartito agli stessi un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, fatta salva la responsabilità di vigilanza o sorveglianza per i docenti o il personale addetto.

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, insieme al Dirigente scolastico, il presente Patto educativo di corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni.

Il Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Bonate Sopra, li

Il Dirigente Scolastico

Il genitore

Lo studente

.....

.....

.....

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste,

di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della

scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da

un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(GU n. 293 del 18/12/2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.

3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante

eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità'."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella